Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 6 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo » 5	All'Estero	Abb. annuo L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo » 10	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo » 5	All'Estero	Abb. annuo L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 — » semestrale » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo L. 400 — » semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 novembre 1944, n. 436.

Passaggio del servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato al Ministero delle comunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il R. decreto 24 giugno 1923, n. 1348;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1795;
Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 746;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato, già affidato al Ministero della guerra, passa al Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

La gestione del servizio di cui all'articolo che precede è effettuata in economia dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

E' conservato presso le singole Amministrazioni il personale attualmente in servizio.

All'inquadramento ed alla sorveglianza di esso ed ai servizi generali di ufficio e di officina provvede il personale tecnico dell'Ispettorato.

Art. 4.

La spesa è a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto non si applica al servizio automobilistico dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'interno.

Quest'ultimo provvede anche al servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Amministrazioni predette effettuano in economia i servizi stessi.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 46. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 437.

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;
Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1674;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214, e nel R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Le domande presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto dai militari che possiedano i requisiti stabiliti dal R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, avranno regolare corso a norma del decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Siglienti — Soleri — Casati — Piacentini — De Courten

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 45. — Petia

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 438.

Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, recante modifiche alle circoscrizioni giudiziarie e ad alcune norme dell'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Destinazione in soprannumero dei bloccati fuori sede.

I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri che, per circostanze dipendenti dagli eventi bellici, non siano in grado di raggiungere le loro sedi, possono, per esigenze di servizio e finchè permane l'impedimento, essere destinati in soprannumero ad altri uffici senza diritto alle indennità di missione.

La destinazione può essere disposta per i magistrati indifferentemente con funzioni giudicanti o requirenti, e dalle preture ad uffici collegiali o del pubblico ministero, o viceversa.

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale, e per i magistrati inamovibili non occorre il loro consenso.

Art. 2.

Destinazione in soprannumero dei magistrati che rientrano in ruolo.

La destinazione ad un ufficio, in soprannumero alla pianta organica può essere disposta, a norma dell'art. 1, anche per i magistrati collocati fuori ruolo organico della Magistratura, qualora rientrino in ruolo.

Art. 3.

Sospensione dei termini per l'immissione in possesso.

In caso di nomine, promozioni o tramutamenti, qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art. 1, non abbia potuto aver luogo l'assunzione delle funzioni nel termine di legge, il termine stesso, rimane sospeso, e riprende il suo corso dalla data di cessazione dell'impedimento.

Art. 4.

Posizione del personale rimasto fuori del territorio del Regno.

I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari, addetti ad uffici compresi nel territorio del Regno, prigionieri di guerra, dispersi o rimasti in Africa, nei possedimenti dell'Egeo o all'estero, sono considerati in soprannumero nelle rispettive sedi.

Essi successivamente al rimpatrio, cessano di diritto da tale posizione all'atto in cui, nelle sedi stesse, si rendono vacanti posti corrispondenti a quelli da loro precedentemente ricoperti.

Art. 5.

Applicazioni a posti occupati da magistrati e funzionari distaccati presso Amministrazioni od Enti o sospesi per epurazione.

Ai posti occupati dal personale distaccato presso altre Amministrazioni od Enti o sospeso dall'ufficio, ai sensi dell'art. 22 ultima parte del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere applicati, limitatamente alla durata dell'incarico o della sospensione, magistrati e funzionari di cancelleria appartenenti ad altri uffici giudiziari.

Per i magistrati tale applicazione può essere disposta anche con funzioni diverse, e dalle preture agli uffici collegiali e del pubblico ministero, o viceversa.

Per i magistrati aventi i requisiti richiesti dagli articoli 114, 115 e 116 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applicazione di cui al comma precedente, può essere disposta anche con le funzioni del grado superiore, ed oltre i limiti numerici in tali articoli previsti.

L'applicazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non comporta, comunque, maggiorazione del trattamento economico annesso al grado organicamente rivestito dai magistrati.

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale. Nell'ambito del distretto possono provvedere anche il primo presidente o il procuratore generale, secondo la rispettiva competenza, o, quando ne sia il caso, d'intesa tra loro.

Per i magistrati inamovibili non è richiesto il loro consenso.

Art. 6.

Promozioni a giudice o a pretore con riserva di anzianità.

Qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art. 1, non sia possibile ottenere tempestivamente per tutti i promovendi il parere dei competenti Consigli giudiziari, può procedersi alla promozione dei soli aggiunti per i quali sia pervenuto il parere.

Le promozioni di cui al precedente comma sono conferite con riserva di anzianità, fermo il disposto dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per quanto applicabile.

La riserva di anzianità verrà sciolta quando si sarà potuto deliberare sulla promozione di tutti gli aggiunti provenienti da un medesimo esame.

Art. 7.

Promozione a giudice o pretore - Applicabilità dell'articolo 156 capoverso dell'Ordinamento giudiziario.

Si applica il capoverso dell'art. 156 R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la promozione al grado 8° degli aggiunti giudiziari che si trovano nelle condizioni previste in detto capoverso.

Art. 8.

Promozioni di magistrati ai gradi 5° e 4° con riserva di anzianità.

Qualora tra i vincitori dei concorsi o negli elenchi dei promovibili per scrutinio ai gradi 4° e 5° siano compresi magistrati che si trovino in zone non ancora liberate, può procedersi alla promozione, con riserva di anzianità, di coloro che li seguono nella graduatoria dei vincitori o negli elenchi dei promovibili.

A tale fine verranno tenuti scoperti nei rispettivi ruoli organici tanti posti di grado corrispondente quanti saranno i magistrati così pretermessi nella promozione.

Per questi ultimi la promozione, qualora venga ad essi successivamente conferita, avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui avrebbero dovuto conseguirla secondo il posto occupato nella graduatoria od elenco.

La disposizione si applica anche nei confronti di coloro la cui posizione non sia definita in dipendenza dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

La riserva di anzianità di cui al 1° comma del presente articolo verrà sciolta allorchè saranno cessati i motivi che l'hanno determinata, ed in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 9.

Efficacia, ai fini dell'ammissione a concorsi o scrutini, del servizio prestato in determinati uffici durante l'attuale stato di guerra.

Il servizio prestato dai magistrati, durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, presso uffici diversi da quelli giudiziari, è parificato, ai fini dell'art. 200 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ad effettivo ed ininterrotto servizio prestato presso uffici giudiziari.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai fini di cui all'art. 8 comma ultimo, del R. decreto 5 novembre 1931, n. 1444.

Art. 10.

Efficacia retroattiva dei provvedimenti relativi al personale.

I provvedimenti concernenti la nomina, la promozione, le destinazioni, i trasferimenti, la revoca, la sospensione e qualsiasi altro relativo allo stato del personale dipendente, che dopo l'8 settembre 1943 non hanno potuto essere disposti a causa della guerra o della situazione politico-amministrativa, sono adottati con efficacia giuridica ed economica decorrente dalla data, che verrà determinata nello stesso decreto, a partire dalla quale avrebbero avuto effetto, a mente delle disposizioni all'uopo vigenti, se fossero stati tempestivamente emanati.

Tale disposizione si applica anche ai provvedimenti previsti dal presente decreto, esclusi quelli di cui all'art. 5 del decreto medesimo.

Art. 11.

Limiti di applicazione del decreto rispetto al tempo.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 sono applicabili solo fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 44. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, numero 439.

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, è sostituito dal seguente:

« La Commissione è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6° ed è composta dai seguenti membri:

a) due funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica di grado non inferiore al 6°;

b) capo della Ragioneria centrale dell'Amministrazione postale telegrafica;

c) un funzionario del ruolo postelegrafonico del Ministero dell'Africa Italiana;

d) il funzionario o l'ufficiale superiore, capo della Sezione postale dello Stato Maggiore - Ufficio servizi - in rappresentanza del Ministero della guerra;

e) un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della marina;

f) un magistrato della Corte dei conti;

g) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 7°;

Segretario:

un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore all'8°.

La Commissione è nominata dal Ministro per le comunicazioni, tenendo conto delle designazioni fatte dagli altri Ministeri per i funzionari o ufficiali rispettivamente dipendenti ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CASATI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 42. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 9.

Deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, quarto e quinto comma, il decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni può stabilire che questo duri in carica per un tempo inferiore ai quattro anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica fino al compimento del sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 52. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella locale Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le deliberazioni adottate dalle assemblee dei soci delle Casse rurali ed artigiane « La Previdenza » con sede nel comune di Pachino (Siracusa) ed « Il Lavoro » (già Littorio) pure con sede in Pachino (Sira-

cusa), assemblee tenutesi il 28 marzo 1943 e nelle quali fu decisa la fusione delle due aziende;

Vedute le deliberazioni in data 10 agosto 1944 dei rispettivi Consigli di amministrazione delle aziende stesse nelle quali venne stabilita l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » nella Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro » e come stabilito dalle rispettive assemblee dei soci, il cambiamento della ragione sociale della Cassa rurale « Il Lavoro » in Cassa rurale ed artigiana di Pachino (Siracusa);

Decreta:

Si autorizza la incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro » pure con sede in Pachino, ed il cambiamento della ragione sociale di quest'ultima azienda in Cassa rurale ed artigiana di Pachino.

Tale incorporazione sarà attuata secondo le modalità e condizioni specificate nelle delibere dei rispettivi organi amministrativi citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(126)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Guido Grocchi, l'ing. Fabio Friggeri e l'ing. Nicola Rivelli sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(136)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Filippo Maria Visconti, il prof. Mario Marinucci e l'ing. Silvio Sensi sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(137)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Vittorio Quercia, il sig. Francesco Hausmann e l'avv. Filippo Migozzi sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(138)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(139)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Pier Carlo Restagno, il dott. Michele Pottino e l'avv. Ambrogio Orlando sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° dicembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 4 dicembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 6 dicembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli dell'11 dicembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	113,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,75
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Media dei titoli del 12 dicembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	115 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,80
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 9 dicembre 1944 recante: « Prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato » pubblicato a pagina 44 della *Gazzetta Ufficiale* in data 13 gennaio 1945, n. 6, nelle premesse del decreto stesso, dopo il terzo capoverso, deve leggersi:

« Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze ».

(153)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio per la lotta contro la tubercolosi

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti gli articoli 282-*d*) e 336-*b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938, circa le norme relative alla concessione di borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e il cancro;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento ai medici chirurghi di n. 6 borse di studio, dell'ammontare di L. 10.000 ciascuna, per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi della durata di mesi tre.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, i quali siano addetti ad istituzioni e servizi contro la tubercolosi o, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta.

Le borse sono conferite ai primi graduati risultanti dalla graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937 sopra citato.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare a scopo di studio, e per un periodo di mesi tre, un istituto di riconosciuta importanza, specializzato nella materia.

Al termine del tirocinio di studio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, fermo restando l'obbligo di ottemperare anche a tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 del decreto Ministeriale sopra citato.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2.

L'aspirante alla concessione di borsa di studio dovrà far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda in carta legale da L. 8 contenente l'indicazione del domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) certificato di iscrizione all'albo professionale;

f) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare o per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

g) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami e in quello di laurea, durante la carriera universitaria;

h) pubblicazioni scientifiche, titoli e documenti comprovanti la preparazione del concorrente nel ramo specifico o la sua appartenenza ad istituzioni per la lotta contro la tubercolosi;

i) elenco in cinque copie dei documenti prodotti.

I documenti debbono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda.

Gli aspiranti i quali alla data del presente decreto siano in servizio in pianta stabile, in qualità di medici chirurghi, presso una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*); in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente carta da bollo dall'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

I concorrenti che siano impiegati di una pubblica amministrazione, e che non esercitino libera professione, sono esonerati dalla produzione del certificato di iscrizione all'albo professionale, in base alle disposizioni dell'art. 7, 2° comma del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) l'Istituto specializzato presso cui intende perfezionarsi, impegnandosi a frequentarlo per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'Istituto prescelto, rilasciata dal direttore dell'Istituto stesso;

b) di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938;

c) se ha già usufruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la scadenza di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettate, dopo la scadenza stessa, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'importo della borsa di studio sarà pagato al termine del tirocinio, previa produzione da parte del candidato, entro un mese dal termine del tirocinio stesso, di una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, e del certificato del dirigente dell'Istituto attestante il periodo di frequenza e l'assiduità del sanitario, ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto Ministeriale 31 ottobre 1937.

Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio devono essere notificati al Ministero dell'interno a mezzo del Prefetto della provincia in cui trovasi l'Istituto frequentato.

E' in facoltà del Ministero di accordare un'anticipazione sull'ammontare della somma, sempre che il vincitore della borsa abbia dimostrato di avere iniziato il tirocinio stesso nella sede prescelta.

Roma, addì 10 gennaio 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(121)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 9 del 20 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(152)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.